



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI SARDEGNA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LA ROCCA | GIOVANNI | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CHECCHI | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | BORELLI | MICHELE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 171/2012 depositato il 14/03/2012

- avverso la sentenza n. 189/2011 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NUORO

contro:

AG. RISCOSSIONE SASSARI EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

FERMO AMMINISTRATIVO n° 0742010000C

) TAS.AUTOMOBILI 1996

FERMO AMMINISTRATIVO n° 074201000008E

TAS.AUTOMOBILI 1997

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 171/2012

UDIENZA DEL

16/05/2017 ore 09:00

N°

221/2017/sez

PRONUNCIATA IL:

16.05.17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04.07.17

Il Segretario

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante:

In riforma della sentenza impugnata, dichiarare prescritto il diritto del Ministero delle Finanze a richiedere il pagamento della tassa automobilistica per gli anni 1996 e 1997 e conseguentemente annullare, limitatamente alle somme richieste a tale titolo, il provvedimento impugnato. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Nell'interesse dell'appellata:

Rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata; con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto appello avverso la sentenza n.189/01/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro che aveva rigettato il suo ricorso, condannandolo al rimborso delle spese a favore di Equitalia Sardegna spa, contro il preavviso di iscrizione presso il PRA di fermo di beni mobili registrati, notificato il 30.9.2010, per il recupero di tasse automobilistiche relative agli anni 1996 e 1997.

Il ricorrente aveva sostenuto, tra l'altro, l'avvenuta prescrizione della pretesa impositiva, fondata su cartelle del 2001 e 2003, per decorso del termine triennale ma la sentenza impugnata aveva rigettato il motivo rilevando che, una volta notificata la cartella e decorso inutilmente il termine per l'impugnazione, il diritto di credito in essa affermato era divenuto definitivo e non contestabile attesa l'applicazione dell'ordinario termine decennale indicato dall'art. 2946 c.c.

Il ha insistito nell'eccezione di prescrizione e ha chiesto la riforma della sentenza appellata e, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del fermo impugnato e la condanna di Equitalia spa al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Si è costituita Equitalia Servizi Riscossioni spa che ha resistito e ha chiesto la conferma della sentenza appellata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese anche di questo grado di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

La Suprema Corte è intervenuta a Sezioni Unite a comporre il contrasto di giurisprudenza relativamente alla applicabilità dell'art. 2953 c. c., disciplinante la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale, agli atti impositivi mediante ruolo o, comunque, alla riscossione coattiva di un credito (sia previdenziale sia tributario), stabilendo che la mancata impugnazione produce l'irretrattabilità del credito stesso, ma non anche la conversione del suo termine prescrizione breve, se previsto, in quello ordinario decennale, operante, invece, ex art. 2953 c.c., solo ove intervenga un titolo giudiziale definitivo (Cass. sez. un. n. 23397/2016).

A questa stregua, il credito a garanzia del quale è stato emesso il fermo impugnato (il cui preavviso di iscrizione è stato notificato nel 2010), fondato su cartelle notificate nel 2001 e 2003, deve ritenersi prescritto dovendo continuare ad applicarsi il termine triennale di cui all'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53

Equitalia, invece, sostiene comunque l'applicazione del termine ordinario generale sulla base di un asserito effetto novativo soggettivo del rapporto una volta formatosi il titolo esecutivo e notificata la cartella al contribuente, per effetto dell'ingresso dell'Agente della Riscossione

quale soggetto legittimato all'esecuzione; secondo l'appellata non potrebbe più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti ma a quello ordinario generale e ciò troverebbe conferma nell'art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 112/1999 e, soprattutto, nell'art. 20 comma 6, cit. ove è indicato espressamente il termine di prescrizione decennale che sarebbe quello valevole per la riscossione dei crediti.

Il nuovo comma 6 dell'articolo 20 del d. lgs. 112/99 benchè consenta all'ente impositore di segnalare nuove azioni all'agente della riscossione, purchè non sia decorso il termine di prescrizione decennale, riguarda i rapporti interni tra Agente della riscossione ed Ente impositore, come ritenuto dalle stesse Sezioni Unite sopra citate, ma non pare in grado di incidere sulle specifiche norme che fissino termini diversi relativi al rapporto di credito tra Ente impositore e contribuente.

Continua ad applicarsi, quindi, il termine triennale e ciò comporta l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del preavviso di fermo impugnato.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi, atteso il contrasto giurisprudenziale esistente all'epoca della pronunzia, per compensare le spese del primo grado di giudizio; devono porsi a carico dell'appellata soccombente le spese del presente grado liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla il preavviso di fermo notificato il 30.9.2010 con riguardo alla pretesa relativa a tasse automobilistiche per il 1996 e 1997;

compensa le spese del primo grado di giudizio;

condanna Equitalia Servizio Riscossioni spa al pagamento a favore di _____ delle spese del presente grado che liquida in euro 350,00 oltre 15% spese gen., iva e cp.

Cagliari 06.5.2012

IL PRESIDENTE ESTENSORE

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned to the right of the text 'IL PRESIDENTE ESTENSORE'.

